

DECRETO DIRIGENZIALE n. 152 del 8 marzo 2002

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA - SETTORE VETERINARIO - Vaccinazione obbligatoria contro il carbonchio ematico degli ovini, bovini, caprini ed equini, anno 2002.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

ART. 1) E' resa obbligatoria nell'anno 2002 la vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame bovino, ovino, caprino ed equino esistente nei Comuni delle Province di Benevento, Napoli e Salerno sotto indicati:

PROVINCIA DI BENEVENTO

- BN il Comune di BONEA.

PROVINCIA DI NAPOLI

- NA /5 il Comune di VICO EQUENSE.

PROVINCIA DI SALERNO

- SA/2 i Comuni di BRACIGLIANO e SIANO;

- SA/3 i Comuni di SASSANO, AULETTA, PADULA e CASTELCIVITA.

al medesimo obbligo devono essere sottoposti bovini, ovini, caprini ed equini esposti al pericolo di contagio a seguito d'insorgenza di focolai in Comuni diversi da quelli sopra citati.

ART. 2) I trattamenti immunizzanti di cui all'art. 1) devono essere eseguiti dai Veterinari delle Unità organiche operative dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. aventi giurisdizioni nell'ambito territoriale dei Comuni interessati o da Veterinari libero professionisti debitamente incaricati. Tali trattamenti devono essere eseguiti entro il 3 settembre c.a., nei limiti della normativa vigente.

ART. 3) A prova dell'avvenuta vaccinazione verrà rilasciato apposito certificato con le indicazioni delle generalità del proprietario, della data dell'intervento e del numero dei capi vaccinati distinti per specie.

ART. 4) E' fatto obbligo ai veterinari operatori di inviare, non oltre il 10 ottobre 2002 alle competenti AA.SS.LL. un prospetto in triplice copia, conforme al prescritto Mod. 1.

Entro il 20 ottobre successivo, i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. interessate, trasmetteranno, ai Responsabili degli S.T.A.P. del Servizio Veterinario Regionale una relazione sull'andamento della campagna vaccinale allegando un modello riepilogativo degli interventi effettuati sul territorio di competenza.

I responsabili dei Settori anzidetti trasmetteranno sollecitamente tutti gli atti ricevuti al Settore Veterinario Regionale.

ART. 5) E' vietato lo spostamento verso i pascoli estivi del bestiame indicato nel precedente art. 1) se non risulta vaccinato contro il carbonchio ematico da non meno di 10 giorni.

ART. 6) Le spese occorrenti al pagamento del vaccino saranno a carico della Regione Campania e al compenso dei Veterinari operatori si farà fronte con le risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni sulla quota indistinta di parte corrente del F.S.N. accreditata alle AA.SS.LL..

ART. 7) I Sindaci, i Direttori Generali, i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., i veterinari operatori e gli Agenti della Forza Pubblica dei Comuni interessati sono incaricati ognuno per la parte di competenza dell'esecuzione del presente decreto.

I contravventori saranno puniti a termine di legge

- di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per quanto di rispettiva competenza.

8 marzo 2002

Il Dirigente del Settore  
Dr. Luca Melchionne